DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1982

che approva il piano ampliato di eradicazione della tubercolosi dei bovini presentato dall'Irlanda

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(82/904/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che instaura un'azione della Comunità per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi dei bovini (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la direttiva 78/52/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1977, che stabilisce i criteri comunitari per i piani nazionali di accelerazione dell'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi enzootica dei bovini (2), in particolare il capitolo III,

vista la decisione 78/682/CEE della Commissione, del 19 luglio 1978, che approva il piano di eradicazione accelerato della turbercolosi presentato dall'Irlanda (3),

vista la direttiva 82/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1982, che modifica la direttiva 77/391/CEE e introduce una misura comunitaria supplementare per l'eradicazione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi enzootica dei bovini (4),

considerando che, con lettera del 30 luglio 1982 completata dalla lettera del 1° ottobre 1982, l'Irlanda ha notificato alla Commissione l'ampliamento del piano di eradicazione della tubercolosi bovina; che alcune zone aventi uno statuto speciale selezionato saranno designate nelle regioni di produzione, zone nelle quali tutti i bovini saranno sottoposti a delle prove di tubercolinazione effettuate nelle operazioni globali alternate tra i veterinari che esercitano la libera professione e i veterinari di Stato fino a che l'incidenza delle mandrie affette da queste infezioni in tali zone, in occasione di una operazione globale della prova teste, raggiunga una percentuale inferiore a 0,2 %; che d'altra parte, i movimenti dei bovini destinati a queste zone di selezionamento saranno vietati ad eccezione dei movimenti provenienti da zone a statuto equivalente e qualificate mediante la medesima procedura; che, tuttavia, delle deroghe a tale divieto potranno essere accordate sotto forma di autorizzazioni rilasciate all'autorità competente per i movimenti di bovini destinati alla macellazione immediata, dei tori destinati ai centri di inseminazione artificiale, dei bovini destinati ad esposizioni o dei bovini in transito;

considerando che le nuove modifiche saranno messe in vigore il più presto possibile e non oltre il 30 giugno 1983 e che le procedure saranno applicate fintantoché le zone designate saranno state indicate nell'intero territorio nazionale e che l'incidenza delle mandrie affette da infezioni abbia raggiunto una percentuale uguale o inferiore allo 0,2 %;

considerando che, previo esame e tenuto conto del piano iniziale, il piano ampliato è risultato conforme alle direttive 77/391/CEE, 78/52/CEE e 82/400/CEE;

considerando che il piano ampliato assicura la continuità con le misure attuate ai sensi del piano iniziale; che quest'ultimo scadeva il 18 settembre 1981;

considerando che le misure previste dal piano ampliato sono state applicate dal 18 settembre 1981; che quindi sono soddisfatte le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

(1) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 44.
(2) GU n. L 15 del 19. 1. 1978, p. 34.
(3) GU n. L 227 del 18. 8. 1978, pag. 28.
(4) GU n. L 173 del 19. 6. 1982, pag. 18.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano ampliato di eradicazione della tubercolosi dei bovini applicato dall'Irlanda a decorrere dal 18 settembre 1981 è approvato.

Articolo 2

La partecipazione finanziaria della Comunità riguarda le spese imputabili risultanti dalle macellazioni effettuate a decorrere dal 18 settembre 1981.

Articolo 3

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione